

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XII LEGISLATURA —

N. 1232

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori FAVILLA, DELFINO, PINTO, DIANA,
LAURIA e DOPPIO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 DICEMBRE 1994

Nuove norme in materia di pensioni di guerra

ONOREVOLI SENATORI. - Questa proposta non ha ambizioni di introdurre radicali innovazioni nell'attuale sistema, ma vuole essere un atto riparatore di ingiustificati ritardi, delle più macroscopiche sperequazioni esistenti, della mancata osservanza dei principi fondamentali sanciti dall'articolo 1 del testo unico in materia di pensioni di guerra, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, ma ancor più l'attestazione che lo Stato italiano onora gli impegni formalmente assunti.

La 6ª Commissione del Senato, nella seduta pomeridiana del 29 novembre 1990, in sede di approvazione dei disegni di legge che, unificati, divennero poi la legge 29 dicembre 1990, n. 422, aveva avvertito la necessità di approvare all'unanimità il seguente ordine del giorno (0/612-985-1321-2246/1/6) che aveva trovato accoglimento da parte del rappresentante del Governo:

«La 6ª Commissione permanente:

in sede di approvazione del provvedimento riguardante adeguamento delle pensioni di guerra ed integrazione del trattamento base dei grandi invalidi di guerra e di servizio,

rilevato che il ridotto stanziamento disponibile in bilancio non ha permesso di approvare adeguati benefici a favore dei titolari di pensioni di guerra indirette e di reversibilità,

considerato che tali pensioni hanno la necessità di essere adeguate alla stessa stregua delle altre pensioni di guerra,

impegna il Governo a reperire i fondi al fine di permettere un congruo adeguamento dei trattamenti pensionistici di guerra indiretti e di reversibilità sulla base del

principio che gli stessi vengono erogati a titolo di risarcimento del danno subito a causa della guerra».

E ciò, del resto, in piena aderenza con il precetto giuridico di cui all'articolo 1 del citato testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978, che così recita: «La pensione, assegno o indennità di guerra previsti dal presente testo unico costituiscono atto risarcitorio, di doveroso riconoscimento e di solidarietà da parte dello Stato nei confronti di coloro che, a causa della guerra, abbiano subito menomazioni nell'integrità fisica o la perdita di un congiunto».

Con tali premesse, era di difficile previsione che a brevissima distanza di tempo, le aspettative dei titolari di pensioni di guerra indirette (vedove, orfani e genitori di Caduti) sarebbero state ancora una volta del tutto trascurate. Eppure la successiva legge 8 agosto 1991, n. 261, ha totalmente dimenticato l'esistenza fra gli aventi diritto dei congiunti dei Caduti, riservando le disponibilità finanziarie esclusivamente a favore degli invalidi di guerra.

È vero che una volta di più la consistenza di tali disponibilità è stata modestissima, tanto che gli aumenti accordati ai titolari di pensioni dirette non possono rappresentare di certo una rivalutazione dei trattamenti di cui gli stessi fruiscono, ma ciò costituisce semmai un elemento di maggiore rammarico ed amarezza per i congiunti dei Caduti, che si sono sentiti esclusi da parte dello Stato perfino da un riconoscimento avente, più che altro, significato morale.

La piena consapevolezza dell'attuale stato della economia e delle difficoltà in cui si dibatte il bilancio dello Stato, costringe, ovviamente, a limitare l'entità degli aumen-

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ti che non devono costituire elemento di squilibrio nella manovra economica che si sta attuando.

Il presente provvedimento, finalizzato soltanto a realizzare aspettative più che legittime e non ulteriormente dilazionabili, prevede inoltre:

a) l'equiparazione, sotto l'aspetto economico, dei trattamenti riservati ai grandi invalidi senza assegno di superinvalidità a quello previsto per invalidi incollocabili. Con ciò verrà ad eliminarsi l'ingiustificata sperequazione oggi esistente tra invalidi incollocabili che sono giudicati non idonei ad attività lavorativa in conseguenza della pericolosità insita nella natura dell'infermità di guerra e coloro che sono portatori di un'affezione o mutilazione la cui gravità è tale da abolire ogni capacità lavorativa;

b) l'attuazione di un giudicato della Corte costituzionale (sentenza n. 561 del 10 dicembre 1987), che, a tutt'oggi, non ha trovato applicazione. L'Alta Corte con tale

pronuncia, dopo aver dichiarato l'illegittimità costituzionale delle norme in materia di pensioni di guerra «nella parte in cui non prevedono un trattamento pensionistico che indennizzi i danni anche non patrimoniali patiti dalle vittime di violenza carnale consumata in occasione di fatti bellici», ebbe ad affermare che «accertato così il diritto... spetterà all'Autorità competente... l'individuazione della categoria corrispondente ai sensi di legge».

Trattandosi di un diritto il cui riconoscimento è avvenuto dopo oltre un quarantennio dal verificarsi dal fatto che ha originato il diritto stesso, ci sembra che non possa dubitarsi sull'urgenza dell'emanazione di un provvedimento legislativo che dia finalmente attuazione alla sentenza della Corte costituzionale.

Le finalità perseguite e la ragionevolezza delle soluzioni proposte rendono auspicabile che la presente proposta possa trovare l'unanime assenso del Senato.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

La seguente tabella dà ragione della quantificazione del prevedibile onere finanziario, di cui all'articolo 4 del disegno di legge.

ONERE ANNUO

Articolo 1 (Assegni spettanti ai grandi invalidi) ...	L. 10.270.000.000
Articolo 2 (Pensioni ed assegni)	
Tabella <i>G</i> (vedove ed orfani)	L. 36.190.000.000
Tabelle <i>M</i> e <i>S</i> (genitori)	» 5.040.000.000
Tabella <i>N</i> (reversibilità a favore di vedove ed orfani)	» 9.500.000.000
Articolo 3 (Vittime di violenze carnali)	L. 2.000.000.000
	<hr/>
TOTALE ...	L. 63.000.000.000
	<hr/> <hr/>

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

(Assegni spettanti ai grandi invalidi)

1. L'ultimo comma dell'articolo 15 del testo unico in materia di pensioni di guerra approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, è sostituito dal seguente:

«Agli invalidi affetti da lesioni o infermità o da complesso di menomazioni fisiche che diano titolo alla 1^a categoria di pensione e che non siano contemplate nella tabella E compete, in aggiunta alla pensione od all'assegno temporaneo, un assegno integrativo, non reversibile, in misura pari all'assegno di superinvalidità previsto nella lettera H della tabella E».

2. L'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, è abrogato.

Art. 2.

(Pensioni ed assegni)

2. Gli importi, riferiti alla data di entrata in vigore della presente legge, delle tabelle G, M ed S di cui al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, sono aumentati, a decorrere dalla predetta data, nelle misure seguenti:

a) tabella G: aumento di lire 240.000 annue;

b) tabella M: aumento di lire 240.000 annue;

c) tabella S: aumento di lire 240.000;

d) tabella N: aumento del 10 per cento di ciascun importo.

Art. 3.

*(Trattamento pensionistico a favore
delle vittime di violenze carnali
in tempo di guerra)*

1. A decorrere dal 10 dicembre 1987 è riconosciuto nei confronti di coloro che risultino essere stati vittime di violenze carnali consumate in occasione di fatti bellici il diritto al trattamento pensionistico di guerra.

2. Il trattamento di cui al comma 1, non reversibile, è pari a quello previsto dalla tabella C allegata al testo unico in materia pensionistica di guerra approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni ed integrazioni per le invalidità ascritte all'8° categoria di pensione secondo la tabella A di cui al medesimo testo unico.

3. Le domande per il conseguimento del trattamento previsto dal presente articolo devono essere presentate al Ministero del tesoro - Direzione generale dei servizi vari e delle pensioni di guerra entro il termine perentorio di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 63 miliardi, si provvede a carico dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1995, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

2. Il ministro del Tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.